

**Oggetto:** Indirizzi PEC (seguito a Informative del 9 e del 16 marzo 2015)

Cari Colleghi,

Un cenno storico :

- ➔ La legge 2/2009 (ex D.L. 185/2008) – art. 16 – sancisce che le **Società** dichiarino l'indirizzo PEC al registro delle Imprese entro il 29.11.2011 ;
- ➔ La legge 221/2012 (ex D.L. 179/2012) – art. 5 – sancisce che le **Imprese individuali** sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Premesso questo, il Regolamento 8 IVASS (o delle Semplificazioni) del 3 marzo 2015 recita :

**Capo II - Disposizioni riguardanti imprese e intermediari - Art. 4** (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

- 1.** Le imprese italiane e gli **intermediari** iscritti nelle sezioni **A, B e D** del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
- 2.** I soggetti di cui al comma **1** indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito *internet*.

**CAPO VII - Disposizioni finali - Art. 15** (Entrata in vigore)

**Comma 3** - Gli **intermediari** iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente Regolamento **comunicano** all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, secondo i termini e le modalità indicate in apposito **provvedimento**. ←

DESIDERIAMO PRECISARE CHE TRA GLI INTERMEDIARI OGGETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI RIENTRANO ANCHE GLI INTERMEDIARI **INOPERATIVI**.

AGGIUNGIAMO CHE INTERMEDIARI SONO SIA LE SOCIETÀ AGENZIALI CHE I DELEGATI ALL'ATTIVITÀ.  
Esempio : Società Agenziale con 2 Delegati all'attività = 3 indirizzi PEC.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

LE SEGRETERIE CONGIUNTE

